Avv.Pasquale Marotta
Patrocinante in Cassazione ed altre Corti Superiori
Specializzato in Diritto Amm.vo e Scienza dell'Amministrazione
Perfezionato in Amministrazione e Finanza degli Enti Locali
Via G.Galilei n° 14 - 81100 Caserta
Tel. 0823/210216 - Fax 0823/220561
pec: pasquale.marotta@avvocatismcv.it

ECC.MO TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
IN FUNZIONE DI
GIUDICE DEL LAVORO

Ricorre, in via cautelare ed urgenza ex art. 700 c.p.c., con contestuale giudizio di merito, il **Prof. Luigi de Rosa,** nato il 22.09.1974 a Caserta (CE) ed ivi residente alla via Gennaro Tescione n. 146, C.F. DRSLGU74P22B963S, rappresentato e difeso, giusta in procura in calce del presente atto, dall'avv. Pasquale Marotta (C.F. MRT PQL 64M14B362R), con il quale elett.te domicilia in Savona presso la cancelleria del Tribunale adìto.

Il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni a mezzo fax al numero 0823/220561, oppure all'indirizzo pec: pasquale.marotta@avvocatismcv.it.

CONTRO

- **Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,** in persona del Ministro p.t.;
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria**, in persona del Direttore Generale p.t.;
- **MIUR– Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria – Ufficio II – Ambito Territoriale per la provincia di Genova,** in persona del legale rapp.te p.t.;
- **MIUR– Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria – Ufficio III – Ambito Territoriale per la provincia di Savona**, in persona del legale rapp.te p.t.;
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**, in persona del Direttore Generale p.t.;
- **MIUR– Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio IX – Ambito Territoriale per la provincia di Caserta,** in persona del legale rapp.te p.t.;
- **Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio,** in persona del Direttore Generale p.t.;

Firmato Da: GROSSO EDI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10c125 - Firmato Da: MAROTTA PASQUALE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3e034f78c9b30eccc4c87557fa47952a

- **Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Ufficio X - Ambito Territoriale per la Provincia di Roma,** in persona del legale rapp.te p.t.;

per la declaratoria di illegittimità e conseguente disapplicazione e/o annullamento dei seguenti provvedimenti:

a) dell'email pervenuta al ricorrente in data 13/08/2016, con la quale si dispone il trasferimento dello stesso docente presso Liguria Ambito 0006, Scuola Secondaria di Secondo grado, classe di concorso A019 Discipline Giuridiche;

b) della provvedimento del 22/06/2016 dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta, trasmesso al ricorrente a mezzo e-mail, di convalida della domanda di mobilità, nella parte in cui ha attributo al ricorrente punti 15 all'esito dell'esame della domanda di mobilità, anziché punti 22, e, quindi, nella parte in cui non risultano valutati n. 4 Master di durata annuale conseguiti dal ricorrente presso Università statali e nella parte in cui non risulta valutato il servizio militare svolto dal ricorrente nel periodo dal 21/07/1999 al 17/05/2000;

c) del decreto prot. n. 1005 del 31/08/2016, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria - Ufficio II – Ambito Territoriale di Genova di pubblicazione dei movimenti del personale docente a tempo indeterminato Fase B-C-D- della scuola Secondaria di II grado disposti, per l'a.s. 2016/2017, nella parte in cui **include** il nominativo del ricorrente nell'elenco allegato;

d) dell'elenco allegato al decreto di cui al punto c) nella parte in cui include il nominativo del ricorrente a fianco del quale viene indicato l'Ambito assegnato: per la cl.co A019, Ambito 0006 Liguria;

e) del decreto del 16/08/2016 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria – Ufficio III – Ambito Territoriale per la provincia di Savona di pubblicazione dei movimenti del personale docente a tempo indeterminato Fase B-C-D- della scuola Secondaria di II grado disposti, per l'a.s. 2016/2017, nella parte in cui **include** il nominativo del ricorrente nell'elenco allegato;

f) dell'elenco allegato al decreto di cui al punto e) nella parte in cui include il nominativo del ricorrente tra i docenti assegnati per la cl.co A019, all'Ambito 0006 Liguria;

g) del decreto prot. n. 12540 del 13/08/2016, con cui l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio IX – Ambito Territoriale per la provincia di Caserta di pubblicazione dei movimenti del personale docente a tempo indeterminato Fase B-C-D- della scuola Secondaria di II grado disposti, per

Firmato Da: GROSSO EDI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10c125 - Firmato Da: MAROTTA PASQUALE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3e034f78c9b30eccc4c87557fa47952a

l'a.s. 2016/2017, nella parte in cui **non include** il nominativo del ricorrente nell'elenco allegato;

h) dell'elenco allegato al decreto impugnato al punto g) nella parte in cui non include il nominativo del ricorrente tra i docenti assegnati per la cl.co A019, all'Ambito Provinciale di Caserta;

i) delle disposizioni di cui alle "NOTE COMUNI ALLE TABELLE DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA E D'UFFICIO E DEI PASSAGGI DEI DOCENTI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO ED ARTISTICA E DEL PERSONALE EDUCATIVO", allegate al CCNI per la mobilità del personale docente a.s. 2016/2017, nella parte in cui stabiliscono che "*il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina*";

j) del decreto prot. n. 16953 del 12/10/2016, con cui l'Ufficio IX dell'Ambito Territoriale di Caserta ha disposto la pubblicazione delle assegnazioni provvisorie interprovinciali per la classe di concorso A019, nella parte in cui, in corrispondenza del nominativo del prof. de Rosa, vi è l'indicazione "mancata disponibilità";

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

del diritto del ricorrente ad ottenere la valutazione, nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/2017, dei Titoli Accademici e di Servizio indicati nella domanda di mobilità nella fase C e, quindi, la valutazione dei n. 4 Master della durata annuale conseguiti presso Università Statali, nonchè la valutazione del servizio militare di leva prestato dal 21/07/1999 al 17/05/2000 e, quindi, del diritto del ricorrente all'attribuzione di ulteriori punti 4, per la valutabilità dei Master della durata annuale conseguiti presso Università Statali ed ulteriori punti 3 per il servizio militare prestato dal 21/07/1999 al 17/05/2000, previo accertamento dell'erronea omessa valutazione degli stessi da parte dell'USP di Caserta e, conseguentemente, del diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio totale complessivo di punti 22 per i servizi ed i titoli accademici indicati nella domanda di mobilità nella fase C per l'a.s. 2016/2017, in sostituzione di punti 15 erroneamente assegnati dall'USP di Caserta nonché ad attribuire alla parte ricorrente

Firmato Da: GROSSO EDI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10c125 - Firmato Da: MAROTTA PASQUALE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3e034f78c9b30eccc4c87557fa47952a

la sede di servizio ad essa spettante in base al corretto punteggio di mobilità;

E, IN OGNI CASO, PER L'ACCERTAMENTO

del diritto del ricorrente ad ottenere, ai fini della mobilità per l'a.s. 2016/2017, il trasferimento in Campania, nella provincia di Caserta, Campania Ambito 0007, Campania Ambito 0008, Campania Ambito 0009, Campania Ambito 00010, Campania Ambito 0011,per la classe di concorso A019, essendoci ancora disponibilità, o, in subordine presso le altre sedi di destinazione negli Ambiti Provinciali di Roma, Lazio Ambito LAZ0000016, Lazio Ambito LAZ0000013, Lazio Ambito LAZ0000014, Lazio Ambito LAZ0000015, Lazio Ambito LAZ0000016, LAZ0021 che sarà ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Giudice adìto;

FATTO

Il Prof. Luigi de Rosa, è docente con contratto a tempo indeterminato di Discipline Giuridico ed Economiche, cl.co. A019 con sede di servizio provvisoria assegnatogli nel precedente a.s. 2015/2016, presso l'Istituto Liceo Scientifico "F. Quercia" di Marcianise (CE), giusta contratto sottoscritto in data 30/11/2015 avente decorrenza giuridica dall'01/09/2015.

L'assunzione del ricorrente è scaturita dalla sua partecipazione al piano straordinario di assunzioni, indetto dal MIUR ai sensi della legge n. 107/2015.

Segnatamente, egli è stato assunto ai sensi dell'art. 1, comma 98, lettera c), della legge n. 107/2015.

In data 8/04/2016, con Ordinanza Ministeriale n. 241, è stata disciplinata la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017.

Le norme in essa contenute determinano le modalità di applicazione delle disposizioni del contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale della scuola sottoscritto in data 08/04/2016.

In particolare, la citata O.M. si limita a dettare specifiche disposizioni ed istruzioni in materia di mobilità del personale docente, educativo ed a.t.a., con particolare riguardo alla fissazione dei termini di presentazione delle domande, alla indicazione degli atti e dei documenti che gli aspiranti debbono produrre a corredo delle domande stesse e alla determinazione degli adempimenti facenti carico agli uffici ed alle istituzioni scolastiche.

Firmato Da: GROSSO EDI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10c125 - Firmato Da: MAROTTA PASQUALE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3e034f78c9b30eccc4c87557fa47952a

Mentre, le disposizioni normative per le operazioni di mobilità del personale docente, educativo ed ATA vengono dettate dal CCNI dell'8 aprile 2016.

Egli, pertanto, ha presentato documentata domanda di mobilità nella fase C per l'a.s. 2016/2017 per la classe di concorso A019, posto comune, all'Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta, richiedendo come ambito di assegnazione, in primis, gli Ambiti della Campania, e, poi, a seguire gli ambiti del Lazio.

In virtù dei Titoli di Servizio ed Accademici ivi indicati, il ricorrente, avrebbe avuto diritto all'attribuzione di punti 22.

Tuttavia, con comunicazione del 22/06/2016, l'USP di Caserta, il prof. de Rosa, del tutto inaspettatamente, ha appreso di aver ricevuto, all'esito della valutazione della domanda di mobilità, solo 15 punti.

Pertanto, in pari data, il ricorrente, ha inoltrato, tramite PEC, reclamo contenente istanza di correzione del punteggio, giusta documentazione allegata in ordine a tutti i titoli posseduti.

Segnatamente, il ricorrente, ha constatato la mancata attribuzione:

- del punteggio relativo al servizio militare svolto nell'anno 1999/2000;
- ed a n. 4 Master Universitari di durata annuale che di seguito si specificano:

a)Diploma di Master in "Teoria e metodologia del diritto" di durata annuale conseguito in data 10 marzo 2007 presso Università Telematica Guglielmo Marconi ;

b) Diploma di Master in "Teoria e metodologia delle attività economiche" di durata annuale conseguito in data 21 gennaio 2008 presso Università Telematica Guglielmo Marconi;

c) Diploma di Master in "L'applicazione di nuovi linguaggi di comunicazione nella didattica" di durata annuale conseguito in data 24 marzo 2009 presso l'Università telematica delle Scienze Umane Niccolò Cusano;

d) Diploma di Master in "Giustizia Tributaria Italiana ed Europea" di durata annuale conseguito in data 2 dicembre 2011 presso Seconda Università degli Studi di Napoli.

Il predetto reclamo, tuttavia, è rimasto inevaso.

Il ricorrente, a seguito della contestata omessa valutazione dei titoli indicati in domanda, ha appreso di essere stato trasferito in Liguria presso l'Ambito 0006 giusta comunicazione del 13 agosto 2016, ricevuta a mezzo e-mail.

Contestualmente, nel prendere visione del bollettino dei trasferimenti pubblicati dall'Ambito Territoriale per la Provincia di **Caserta per la cl.co. A019**, impugnato sub g) ha riscontrato la presenza di molti docenti con un

Firmato Da: GROSSO EDI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10c125 - Firmato Da: MAROTTA PASQUALE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3e034f78c9b30eccc4c87557fa47952a

punteggio inferiore a quello rivendicato e senza precedenza alcuna, e segnatamente:

- DELLA VALLE ANTONIO, NATO IL 03/01/1966 CON PUNTI 21,00 ASSEGNATO ALL'AMBITO CAM0000010;
- MATALUNA MARIAGRAZIA, NATA L'11/06/1972 CON PUNTI 21,00 ASSEGNATA ALL'AMBITO CAM0000008.

Successivamente, inoltre, in data 17 agosto 2016, l'USP di Caserta, con prot.MIUR.AOOUSPCE.REGISTROUFFICIALE(U).0012742, ha pubblicato le disponibilità residue all'esito della Mobilità Scuola Secondaria di II grado anno scolastico 2016/2017, da cui il ricorrente ha evinto la sussistenza di ben 22 posti di servizio per la cl.co. A019, negli ambiti scelti, non ancora assegnati.

Di tal ché, in data 18/08/2016, Egli ha inoltrato tramite e-mail, istanza di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL Scuola del 29/11/2007, finalizzata ad ottenere l'assegnazione in Ambito Provinciale di Caserta in virtù delle predette disponibilità residue, previa attribuzione di punti 22, in luogo dei 15 erroneamente assegnati per omesso conteggio dei titoli e servizi da parte dell'USP di Caserta.

Tuttavia, egli non è stato convocato per la conciliazione.

Nel caso di specie, sussistono tutti i presupposti per essere destinato in via definitiva in uno degli Ambiti Territoriali della Provincia di Caserta come richiesto.

Il ricorrente, ad ogni buon conto, ha manifestato l'interesse a conciliare sia per l'Ambito Provinciale di Caserta che per l'Ambito Provinciale di Roma, Latina e Frosinone.

Dal riepilogo complessivo dei movimenti risulta, infatti, che per la classe di concorso sopra indicata, sono stati assegnati posti a docenti, **senza alcuna precedenza,** con punteggio uguale o minore di quello rivendicato dal prof de Rosa, **presso l'Ambito Provinciale di Roma.**

In particolare, il ricorrente nel prendere visione del bollettino dei trasferimenti pubblicati dall'Ambito Territoriale per la Provincia di **Roma per la cl.co. A019** ha riscontrato la presenza di molti docenti con un punteggio inferiore o pari al punteggio rivendicato, e segnatamente:

- BIA NICOLA, NATO L'11/03/1961, CON PUNTI 21,00, ASSEGNATO ALL'AMBITO LAZIO 0016;

Firmato Da: GROSSO EDI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10c125 - Firmato Da: MAROTTA PASQUALE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3e034f78c9b30eccc4c87557fa47952a

- BUONO ROSALBA NATA IL 05/09/1962, CON PUNTI 21,00, ASSEGNATA ALL'AMBITO LAZIO 0016;
- CELIA MARIA GABRIELLA NATA IL 05/06/1960 CON PUNTI 21,00, ASSEGNATA ALL'AMBITO LAZIO 0016;
- CUNDARI IDA NATA IL 31/05/1963 CON PUNTI 21,00, ASSEGNATA ALL'AMBITO LAZIO 0016;
- DE STEFANO TIZIANZ NATA IL 03/05/1963 CON PUNTI 21,00, ASSEGNATA ALL'AMBITO LAZIO 0016;
- SARACINO ANNAMARIA NATA IL 22/07/1960 CON PUNTI 21,00, ASSEGNATA ALL'AMBITO LAZIO 0016;
- FORTUNATO LORELLA IOLANDA NATA IL 20/12/1960 CON PUNTI 22,00 ASSEGNATA ALL'AMBITO LAZIO 0013;
- MORRONE FRANCA NATA IL 20/10/1961 CON PUNTI 22,00 ASSEGNATA ALL'AMBITO LAZIO 0013;
- RANIERI FRANCESCO NATO IL 13/10/1962 CON PUNTI 22,00 ASSEGNATA ALL'AMBITO LAZIO 0013;
- ROTIROTI RINA NATA IL 30/07/1967 CON PUNTI 22,00 ASSEGNATA ALL'AMBITO LAZIO 0013;
- VESPA VITINA NATA IL 25/02/1964 CON PUNTI 22,00 ASSEGNATA ALL'AMBITO LAZIO 0013;
- VASSALLO OTTAVIO NATO IL 16/09/1956 CON PUNTI 22,00 ASSEGNATO ALL'AMBITO LAZIO 0013;
- COLELLI RIANO MARIA TERESA NATA IL 18/10/1972 CON PUNTI 22,00 ASSEGNATO ALL'AMBITO LAZIO 0014;
- CIANNI PATRIZIA NATA IL 04/08/1973 CON PUNTI 22,00 ASSEGNATO ALL'AMBITO LAZIO 0014;
- GAUDIOSO DI PACE MARIA NATA IL 10/06/1970 CON PUNTI 22,00 ASSEGNATO ALL'AMBITO LAZIO 0014;
- GAGLIARDI MASSIMILIANO, NATO IL 05/02/1974 CON PUNTI 22,00 ASSEGNATO ALL'AMBITO LAZIO 0014;
- LANCIA SIMONA NATA IL 16/03/1972 CON PUNTI 22,00 ASSEGNATO ALL'AMBITO LAZIO 0014;
- MALZONE DACIA NATA IL 12/12/1972 CON PUNTI 22,00 ASSEGNATO ALL'AMBITO LAZIO 0014;

Firmato Da: GROSSO EDI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10c125 - Firmato Da: MAROTTA PASQUALE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3e034f78c9b30eccc4c87557fa47952a

- RAGOSTA MARIAROSARIA, NATA IL 25/06/1969 CON PUNTI 22,00 ASSEGNATA ALL'AMBITO LAZIO 0014;
- CIANFRONE PAOLA NATA IL 03/08/1966 CON PUNTI 22,00 ASSEGNATA ALL'AMBITO LAZIO 0015;
- CARUSO CARMELINA GIORGINA NATA IL 23/04/1963 CON PUNTI 22,00 ASSEGNATA ALL'AMBITO LAZIO 0015;
- LENTINI MARGHERITA NATA L'01/10/1968 CON PUNTI 22,00 ASSEGNATA ALL'AMBITO LAZIO 0015;
- ANZIANO ILARIA NATA IL 24/04/1971 CON PUNTI 22,00 ASSEGNATA ALL'AMBITO LAZIO 0015;
- PORCELLI MARTINO NATO IL 17/10/1973 CON PUNTI 22,00 ASSEGNATO ALL'AMBITO LAZIO 0015;
- REALE PAOLA NATA IL 13/02/1968 CON PUNTI 22,00 ASSEGNATA ALL'AMBITO LAZIO 0015;
- SCABELLONE ANTONIA NATA IL 14/03/1973 CON PUNTI 22,00 ASSEGNATA ALL'AMBITO LAZIO 0015;
- ESPOSITO DE FALCO OLIMPIA NATA IL 05/02/1973 CON PUNTI 22,00 ASSEGNATA ALL'AMBITO LAZIO 0015;
- BARTIMORO GIUSEPPE NATO IL 29/04/1969 CON PUNTI 22,00 ASSEGNATO ALL'AMBITO LAZIO 0016;
- FINOCCHIARO ROSANNA MARIA CRISTINA NATA IL 24/07/1968 CON PUNTI 22,00 ASSEGNATA ALL'AMBITO LAZIO 0016;
- GIULIANI PIERLUIGI FRANCESCO NATO IL 23/10/1969 CON PUNTI 22,00 ASSEGNATO ALL'AMBITO LAZIO 0016.

Il ricorrente nella domanda di mobilità per l'a.s. 2016/2017, ha richiesto l'assegnazione, in primis, gli ambiti della Campania, e, poi, a seguire gli ambiti del Lazio.

Ciò nonostante, egli si è visto trasferire in Liguria.

Per contro, gli insegnanti summenzionati, tutti nelle medesime condizioni in cui versa il ricorrente, hanno ottenuto, pur vantando talvolta un punteggio inferiore, il trasferimento nei citati ambiti.

Nelle more, inoltre, il prof. de Rosa, ha presentato domanda di assegnazione provvisoria per la Provincia di Caserta nonché dichiarazione di non acquiescenza al trasferimento in Liguria Ambito 6, protocollata al n. 4261/C/4 fascicolo personale dell'1/09/2016 dell'Istituto Galilei Aicardi di Alassio.

Tuttavia, Egli non ha ricevuto neppure l'assegnazione provvisoria.

Firmato Da: GROSSO EDI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10c125 - Firmato Da: MAROTTA PASQUALE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3e034f78c9b30eccc4c87557fa47952a

Con decreto prot. n. 16953 del 12/10/2016, l'Ufficio IX dell'Ambito Territoriale di Caserta, ha disposto la pubblicazione delle assegnazioni provvisorie interprovinciali per la classe di concorso A019 ed in corrispondenza del nominativo del prof. de Rosa, vi è l'indicazione "mancata disponibilità".

In punto di diritto, l'operato dell'Amministrazione Scolastica è illegittimo e privo di fondamento.

Qualora il ricorrente avesse ottenuto il punteggio corretto, infatti, sarebbe stato trasferito in uno degli Ambiti indicati in domanda, in quanto assegnati a docenti controinteressati, con punteggio uguale o minore a quello dallo stesso rivendicato.

Da qui la necessità del presente gravame che va articolato nei seguenti motivi di

DIRITTO

1) VIOLAZIONE TABELLE DI VALUTAZIONE ALLEGATE AL CONTRATTO SULLA MOBILITÀ DEL PERSONALE DELLA SCUOLA; VIOLAZIONE D.P.R. N. 445/2000; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 7 e 10 LEGGE N. 241/90; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA', ARBITRARIETA', DISPARITA' DI TRATTAMENTO E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TUTELA DELL'AFFIDAMENTO.

Il prof. de Rosa, ha presentato documentata domanda di mobilità nella fase C per l'a.s. 2016/2017, contenente l'indicazione dei Titoli di Servizio ed Accademici, in regime di autocertificazione giusta D.P.R. 445/2000, esprimendo l'ordine di preferenza degli ambiti Territoriali.

Tuttavia, l'USP di Caserta, non ha valutato i predetti titoli accademici e non ha dato riscontro al reclamo all'uopo proposto dal ricorrente.

Segnatamente, l'Amm.ne convenuta non ha valutato n. 4 Master Universitari di durata annuale conseguiti dal ricorrente presso Università statali.

Orbene, il modus operandi posto in essere dall'Amm.ne convenuta, risulta connotato da evidenti profili di illegittimità.

La valutabilità dei titoli posseduti e dichiarati dal ricorrente, è prevista dalle stesse tabelle di Valutazione dei titoli di cui al C.C.N.I. sulla mobilità.

La lettera D) di cui alla tabella A di valutazione dei titoli allegata al Contratto collettivo sulla mobilità, Titoli Generali, infatti, sancisce che "*per ogni corso di*

Firmato Da: GROSSO EDI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10c125 - Firmato Da: MAROTTA PASQUALE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3e034f78c9b30eccc4c87557fa47952a

perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4,6,8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (11 bis), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente" sono attribuiti punti 1.

Il ricorrente, quindi, avrebbe dovuto ottenere n. 1 punto, per ciascun Master conseguito e dichiarato in domanda.

Pertanto, con il presente ricorso, Egli rivendica l'attribuzione di ulteriori punti 4, per i quattro Master conseguiti.

A causa dell'omessa valutazione dei predetti titoli e, quindi, dell'erronea attribuzione del relativo punteggio, il ricorrente, ingiustamente, è stato trasferito in Liguria, nonostante fossero disponibili dei posti di servizio negli Ambiti territoriali indicati in domanda.

Ebbene, in tale anzidetta circostanza risiede la legittimazione del ricorrente all'impugnativa di provvedimenti che incidono e ledono fortemente gli interessi giuridici della sua persona.

La condotta assunta dall'Amm.ne risulta del tutto illegittima, nonché in contrasto con le stesse disposizioni sancite dell'Ordinanza Ministeriale.

Essa, infatti, disattendendo quanto previsto dalla stessa Ordinanza e dal Contratto Collettivo sulla mobilità, del tutto arbitrariamente, non ha valutato i titoli *de quibus*.

<u>L'odierna convenuta avrebbe dovuto accettare l'autodichiarazione presentata dal ricorrente, trattandosi di Titoli di studio rilasciati da Università riconosciute ed autorizzate dallo stesso MIUR.</u>

La stessa Ordinanza Ministeriale, infatti, ha previsto la valutabilità dei titoli indicati in domanda e attestati dall'interessato sotto la propria responsabilità con dichiarazione personale.

Per giurisprudenza costante, non è contestabile che possano essere "comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni" anche i seguenti fatti e circostanze: qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica", ai sensi dell'articolo 46 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, emanato con il D.P.R. 28-12-2000, n. 445 (in tal senso cfr. Cass.

Firmato Da: GROSSO EDI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10c125 - Firmato Da: MAROTTA PASQUALE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3e034f78c9b30eccc4c87557fa47952a

Civ. Sezioni Unite, 14 ottobre 1998, n. 10153; Sez. Lav., 25 luglio 2002, n. 10981; 14 aprile 2001, n. 5594; sez. III, 16 maggio 2001, n. 6742; 16 gennaio 1996, n. 298).

Inoltre, le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 46 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, emanato con il D.P.R. 28-12-2000, n. 445, hanno attitudine certificativa e probatoria fondata sull'istituto della presunzione semplice, cioè fino a contraria risultanza, nei confronti della Pubblica Amministrazione e nei procedimenti amministrativi in cui la stessa viene inserita (cfr. Cons. Stato, 20.5.2008, n. 2352; Cass. Civ. Sezioni Unite, 14 ottobre 1998, n. 10153; Sez. Lav., 25 luglio 2002, n. 10981; 14 aprile 2001, n. 5594; sez. III, 16 maggio 2001, n. 6742; 16 gennaio 1996, n. 298).

Da quanto detto emerge che la mancata valutazione dei titoli risulta essere del tutto illogica ed immotivata, atteso che si tratta di Titoli di studio rilasciati da Università riconosciute ed autorizzate dallo stesso Miur.

Pertanto, di certo non si può dubitare della validità degli stessi titoli, i quali rispondono pienamente alle previsioni di cui alla tabella di valutazione.

Eppure, la documentazione addotta dal prof. de Rosa, risulta estremamente precisa, così come risulta dettagliato sia quanto esposto nell'atto di reclamo precedentemente menzionato.

Tale situazione fattuale ha contribuito ad insinuare nell'odierno ricorrente un senso di scetticismo e di sfiducia nei confronti delle Istituzioni scolastiche, nonché a dubitare della propria autorevolezza.

Le aspettative del ricorrente, quindi, di poter beneficiare dei predetti titoli ai fini della mobilità, nella convinzione della validità degli stessi, sono state disattese, determinando lo sprofondamento dello stesso in uno stato di sconforto e di frustrazione.

2) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 6, 7 e 10 LEGGE N. 241/90; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA', ARBITRARIETA', DISPARITA' DI TRATTAMENTO E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TUTELA DELL'AFFIDAMENTO;CARENZA D'ISTRUTTORIA.

Logica conseguenza di quanto fin qui esposto è una palese carenza di istruttoria eseguita dall'Amm.ne convenuta, posto che l'asserita validità dei titoli oggetto di controversia, emerge palesemente dalla documentazione prodotta dal medesimo ricorrente.

Firmato Da: GROSSO EDI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10c125 - Firmato Da: MAROTTA PASQUALE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3e034f78c9b30eccc4c87557fa47952a

Infatti, da una istruttoria attenta e scrupolosa, l'Amm.ne avrebbe, senza dubbio, constatato il possesso da parte della ricorrente di titoli effettivamente validi ai fini della procedura di mobilità professionale di cui è causa, pertanto, avrebbe proceduto alla piena valutazione degli stessi.

Fermo restando l'assoluta valutabilità dei predetti titoli di studio, ad ogni buon conto, si osserva che l'Amm.ne convenuta, avrebbe potuto chiedere al ricorrente l'esibizione in originale della documentazione *de quibus*, garantendo, in tal modo, la partecipazione del ricorrente al procedimento e l'esercizio del diritto di difesa.

Il modus operandi posto in essere dall'Amm.ne, invece, ha impedito al ricorrente, prima del ricevimento del provvedimento di assegnazione, di esporre le proprie ragioni e di fornire il supporto documentale predetto, in violazione dei principi che informano l'attività amministrativa di cui agli artt. 6, 7 e 10 della legge n. 241/90.

L'Amm.ne resistente, quindi, avrebbe dovuto operare nel senso su esposto in ossequio al principio generale ricavabile dall'art. 6, comma 1, lett. b), della L. 7 agosto 1990, n. 241 il quale stabilisce che " 1. Il responsabile del procedimento:

a) …;

b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni ….e puo' esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed **ordinare esibizioni documentali**".

Tale principio si inserisce tra gli istituti diretti ad incentivare la leale collaborazione tra la p.a. ed i soggetti coinvolti nel procedimento e procede, alla stregua di un diretto corollario, dal canone costituzionale di buon andamento amministrativo.

In merito, il T.A.R. Lombardia Milano, Sez. III, 04/07/2011, n. 1740 ha affermato il dovere dell'amministrazione di operare in modo chiaro e lineare, di rispettare l'aspettativa di coerenza con il proprio precedente comportamento, di comportarsi secondo buona fede tenendo in adeguata considerazione l'interesse del privato. Sennonché il cosiddetto "dovere di soccorso" (previsto all'art. 6, comma 1, lett. b, della l. 241/1990), che impone alle amministrazioni di provvedere lealmente a richiedere al soggetto privato le integrazioni documentali utili alla più completa istruttoria procedimentale,

Firmato Da: GROSSO EDI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10c125 - Firmato Da: MAROTTA PASQUALE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3e034f78c9b30eccc4c87557fa47952a

deve essere correttamente inteso e interpretato coerentemente con i principi di imparzialità e di buon andamento, predicati dall'art. 97 Cost.

La violazione della predetta legge, è evidente anche per la carenza motivazionale della stessa comunicazione, atteso che nulla si evince in merito alla ragione posta alla base della mancata valutazione dei titoli dichiarati.

La convenuta Istituzione Scolastica, infatti, non ha fornito alcun chiarimento in ordine al motivo per cui non ha ritenuto valutabili i titoli dichiarati dal ricorrente.

Tale circostanza ha reso impossibile ripercorrere l'*iter* logico seguito per addivenire a detto punteggio precludendo, conseguentemente, al ricorrente, la possibilità di procedere alla constatazione del corretto espletamento della procedura di valutazione.

Il predetto comportamento integra una tipica ipotesi di violazione di legge, in antitesi con quanto disposto dalla L. 241/90 "Legge sul procedimento amministrativo" la quale, all'art. 3 rubricato "Motivazione del provvedimento" dispone: "**ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato, …omissis… la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione della amministrazione, in relazione alle risultanze della istruttoria"** per ragioni di giustizia ed equità.

Si afferma, così, che l'obbligo di provvedere mediante un provvedimento adeguatamente motivato, esiste, oltre che nei casi stabiliti *ope legis,* in fattispecie ulteriori, nelle quali ragioni di giustizia e di equità, impongono l'adozione di un provvedimento al fine di estendere maggiormente la possibilità di protezione contro comportamenti illegittimi dell'Amm.ne.

Il rispetto delle norme sul procedimento, costituisce una tipica ipotesi di limite della discrezionalità amministrativa, di tal chè implica la necessità che, i provvedimenti amministrativi finali, siano preceduti da un'attenta fase propedeutica di natura istruttoria, al fine di tutelare specifici interessi pubblici. Ebbene, nel caso di specie tale assetto è stato palesemente disatteso, in quanto l'Amm.ne, non solo non ha valutato i titoli legittimamente presentati dal ricorrente, ma non ha riscontrato neppure il reclamo dallo stesso proposto.

A tal proposito, la giurisprudenza ha chiarito che "Il difetto di motivazione si configura quando non è possibile ricostruire il percorso logico - giuridico

Firmato Da: GROSSO EDI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10c125 - Firmato Da: MAROTTA PASQUALE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3e034f78c9b30eccc4c87557fa47952a

seguito nell'emanazione di un atto del quale risultino indecifrabili le ragioni che ne hanno determinato l'adozione. La motivazione di un provvedimento deve supportare in modo logico e coerente la determinazione assunta, sulla base di specifici dati fattuali emergenti dall'istruttoria e con la specificazione delle ragioni giuridiche emergenti dall'istruttoria e con la specificazione delle ragioni giuridiche prese in considerazione dall'Amministrazione"(*T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 11 marzo 2010, n. 565*).

Ebbene, tale atteggiamento discriminatorio, perpetrato nei confronti del ricorrente, appare del tutto ingiusto avvolgendo l'intera procedura valutativa da un velo di legittimo sospetto sull'imparzialità in quanto non garantisce il rispetto dei principi costituzionali, pertanto, va censurato.

I principi di riferimento sopra richiamati stabiliscono l'obbligo di predisporre strumenti e sistemi in grado di garantire la trasparenza e l'imparzialità dello svolgimento delle procedure valutative e non vi è dubbio che la predeterminazione delle relative modalità sia il meccanismo principale per garantire la trasparenza e l'imparzialità delle stesse.

Infine, si osserva, altresì, che l'Amm.ne convenuta avrebbe potuto acquisire d'ufficio la documentazione originale afferente i titoli oggetto di autodichiarazione, in ossequio alla disposizione di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000, che, testualmente, recita *"Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato"*.

Da qui il diritto dell'odierno ricorrente ad ottenere il maggior punteggio rivendicato e, segnatamente, all'attribuzione di punti 22 in luogo dei 15 erroneamente assegnati dall'Amm.ne convenuta.

3) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 97, 113 e 111 DELLA COSTITUZIONE; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 6, 7 e 10 LEGGE N. 241/90; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA', ARBITRARIETA', DISPARITA' DI TRATTAMENTO E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TUTELA DELL'AFFIDAMENTO; CARENZA D'ISTRUTTORIA.

Firmato Da: GROSSO EDI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10c125 - Firmato Da: MAROTTA PASQUALE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3e034f78c9b30eccc4c87557fa47952a

Pertanto, le circostanze fattuali su esposte, denotano oltre alla palese carenza di motivazione, anche un palese vizio per eccesso di potere.

La motivazione rappresenta un elemento essenziale degli atti amministrativi in considerazione, perché attraverso di essa si rispettano principi generali dell'*agere* pubblicistico, che risiedono nei criteri di pubblicità e trasparenza dell'attività amministrativa. Detti principi, infatti, trovano un momento di attuazione proprio mediante l'esternazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, la decisione dell'Amministrazione. L'istituto della motivazione rappresenta, quindi, uno strumento attuativo dei suddetti principi generali dell'azione amministrativa, di tal chè, il carattere essenziale dell'istituto risulta essere in *re ipsa*.

Le disposizioni suindicate costituiscono espressione del principio del "giusto procedimento", in conformità con quelli che sono i principali principi garantiti dalla nostra Carta Costituzionale. Esse ribadiscono, infatti, il rispetto dei principi di cui agli art. 3 e 97 Cost., i quali rappresentano i c.d. decodificatori giuridici dell'azione amministrativa che, rispettivamente, sanciscono il rispetto del principio dell'uguaglianza, dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amm.ne, nonché delle disposizioni di cui agli art. 113 e 111, garanti della tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, contro gli atti della Pubblica Amministrazione, per effetto di un parallelismo tra giusto processo e giusto procedimento.

Secondo le regole costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento, l'Amm.ne ha l'obbligo di prendere in considerazione, senza arbitrariamente pretermetterne alcuno, tutti gli interessi coinvolti nella fattispecie concreta, così da massimizzare il perseguimento dell'interesse specifico.

Risultano, altresì, violati i principi di proporzionalità ed adeguatezza, dal momento che sarebbe stato certamente in linea con il rispetto del necessario contemperamento degli interessi pubblici e privati, la cui fusione è frutto di un "compromesso solidaristico" tra le esigenze dell'amministrazione e quelle del privato, procedere ad un'attenta e scrupolosa istruttoria nonché ad una più approfondita motivazione, che avrebbe certamente reso più trasparente il modus operandi dell'Amm.ne e, quindi, permesso di constatare l'iter logico seguito per addivenire alle contestate determinazioni.

Firmato Da: GROSSO EDI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10c125 - Firmato Da: MAROTTA PASQUALE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3e034f78c9b30eccc4c87557fa47952a

Strettamente collegato alle predette regole, è il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., secondo cui l'Amm.ne ha il dovere di agire in modo imparziale e paritario.

La legge, inoltre, mantiene fermo il principio di legalità laddove dispone che l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge e, con riguardo al *modus operandi* dell'Amm.ne, affianca ai criteri di economicità, efficacia e pubblicità, il rispetto del principio di trasparenza, nell'ottica di un rapporto sempre più paritario e garantistico tra cittadini e amministrazione. Assume rilevanza ai fini della configurazione del predetto illegittimo comportamento, il dovere di correttezza delle amministrazioni, di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso ed adeguatamente motivato, laddove sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni delle stesse.

Pertanto, visto il fondamento normativo sotteso all'istanza del ricorrente nonchè il conseguente obbligo, legislativamente previsto per l'Amministrazione, di adottare un provvedimento sufficientemente motivato in ordine alla richiesta avanzata tramite reclamo, il comportamento serbato dall'Amm.ne, risulta privo di ogni giustificazione.

4) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 958/86; VIOLAZIONE LETTERA B) PUNTO 3 DELL'ALLEGATO D) DI CUI ALL'ORDINANZA MINISTERIALE N. 241 DELL'08/04/2016; VIOLAZIONE ART. 485 D.LGS. N. 297/94; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 52 E 97 DELLA COSTITUZIONE; VIOLAZIONE ART. 43 D.P.R. N. 445/2000; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 7 e 10 LEGGE N. 241/90; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA', ARBITRARIETA', DISPARITA' DI TRATTAMENTO E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TUTELA DELL'AFFIDAMENTO.

Il ricorrente, inoltre, nella domanda di mobilità ha dichiarato di aver prestato servizio militare di leva alle condizioni e con il possesso dei requisiti previsti dall'art. 485 del D.Lgs. n. 297/94 **nel periodo dal 21/07/1999 al 17/05/2000.**

Tuttavia, nel visionare il punteggio attribuitogli, egli ha constatato anche la mancata valutazione, ad opera dell'Amm.ne convenuta, dell'anzidetto servizio, per il quale avrebbe avuto diritto all'attribuzione di ulteriori punti 3.

Il motivo dell'omessa valutazione, tuttavia, risulta del tutto ignoto, atteso che l'Istituzione Scolastica convenuta, non ha fornito alcuna motivazione in

Firmato Da: GROSSO EDI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10c125 - Firmato Da: MAROTTA PASQUALE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3e034f78c9b30eccc4c87557fa47952a

merito, né tantomeno, ha riscontrato il reclamo proposto dal ricorrente e finalizzato ad ottenere la valutazione rivendicata.

Pertanto, presumendo che tale circostanza sia dovuta all'errata convinzione dell'Amm.ne, che tale servizio sia valutabile solo se prestato in costanza di nomina, si forniscono le seguenti osservazioni.

L'art. 485, comma 7, del D. Lgs. 297/1994, prevede testualmente che "*Il servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva* ***è valido a tutti gli effetti***".

La portata assolutamente generale del 7° comma dell'art. 485 D.Lgs. 297/1994, che non è connotata da limitazioni di sorta, comporta che il riconoscimento del servizio debba necessariamente essere applicato anche alla mobilità onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si trovi poi svantaggiato in tale procedura.

L'art. 20 della L. 958/86 ha introdotto la valutazione del servizio militare indipendentemente dalla "costanza di rapporto d'impiego".

Il comma 7 dell'art. 485 – Personale Docente, del T.U (D.lgs 297/94), stabilisce che "*il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva* ***è valido a tutti gli effetti***".

Tale ultima disposizione ha, peraltro, recepito il contenuto della norma, di cui all'art. 84 del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 417, secondo cui il servizio militare di leva è valutato nella stessa carriera, agli effetti dell'art. 81 del medesimo decreto presidenziale, come servizio non di ruolo.

Invero, tale norma, art. 485 del T.U., tiene conto della modifica intervenuta a seguito dell'art. 20 della L. 24 dicembre 1986 n. 958, e, pertanto, riconosce il suddetto periodo di servizio militare valido a tutti gli effetti.

Oltretutto l'art. 7 della legge 30 dicembre 1991 n. 412, nel fornire un'interpretazione autentica della richiamata disposizione ha precisato che il servizio valutabile ex art. 20, della citata legge n. 958/86, "è esclusivamente quello in corso alla data di entrata in vigore " della medesima legge "nonché quello prestato successivamente".

Da tale excursus normativo si evince che il sevizio di leva, o servizio sostitutivo assimilato, prestato dopo il 30 Gennaio 1987 (data di entrata in vigore dell'art. 20 L. 958/86) è valido come servizio di insegnamento della durata di un anno, indipendentemente dalla costanza del rapporto d'impiego.

Tuttavia, il C.C.N.I. del 15/06/2016, al quale l'Ordinanza Ministeriale dell'08 aprile 2016 fa riferimento, continua a stabilire che "*il servizio militare di leva ed i*

Firmato Da: GROSSO EDI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10c125 - Firmato Da: MAROTTA PASQUALE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3e034f78c9b30eccc4c87557fa47952a

servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina".

Da qui, l'illegittimità dell'anzidetto Contratto collettivo e dell'Ordinanza limitatamente alla parte in cui prevedono che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge siano valutabili solo se prestati in costanza di nomina, in quanto, detta disposizione, contrasta con fonti normative primarie, e segnatamente con la normativa di cui al D.Lgs. 297/94, la quale, come già sostenuto, non pone limiti di alcun genere alla valutabilità del servizio militare di leva o assimilato.

Orbene, tale disposizione e, quindi, il mancato riconoscimento, ai fini della mobilità, del punteggio relativo al periodo del servizio militare di leva, prestato dal ricorrente, si pongono in contrasto con la normativa poc'anzi richiamata.

Oltretutto, ci si chiede come può un Contratto Collettivo derogare in peius un legge statale e, quindi, porsi in contrasto con quest'ultima, senza sovvertire, in tal modo, il principio della gerarchia delle fonti.

Quando una fonte è gerarchicamente sovraordinata rispetto ad un'altra, la regola generale è che la fonte di rango inferiore può derogare a quella superiore, solo qualora disponga in senso più favorevole (cosiddetta derogabilità in melius) e mai in senso sfavorevole (inderogabilità in peius).

Pertanto, i provvedimenti impugnati in epigrafe vanno disapplicati nei limiti di cui sopra, con il conseguente riconoscimento del diritto del ricorrente di ottenere la valutazione del servizio militare di leva.

Il ricorrente, quindi, ha diritto all'attribuzione di ulteriori punti 3, per il servizio militare svolto, in virtù della tabella di valutazione allegata al Contratto Collettivo sulla mobilità.

5) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 958/86; VIOLAZIONE LETTERA B) PUNTO 3 DELL'ALLEGATO D) DI CUI ALL'ORDINANZA MINISTERIALE N. 241 DELL'08/04/2016; VIOLAZIONE ART. 485 D.LGS. N. 297/94; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 52 E 97 DELLA COSTITUZIONE; VIOLAZIONE ART. 43 D.P.R. N. 445/2000; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 7 e 10 LEGGE N. 241/90; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA', ARBITRARIETA', DISPARITA' DI TRATTAMENTO E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TUTELA DELL'AFFIDAMENTO.

Firmato Da: GROSSO EDI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10c125 - Firmato Da: MAROTTA PASQUALE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3e034f78c9b30eccc4c87557fa47952a

All'uopo, appare opportuno evidenziare che i Giudici di Palazzo Spada, con riferimento ad una fattispecie analoga a quella che qui ci occupa, hanno affermato che "la limitazione della valutabilità del servizio di leva o assimilato non appare legittima, introducendosi un irragionevole disparità di trattamento di posizioni omogenee" (CDS, sentenze n. 4028 e n. 4031 del 31 luglio 2009; Ord.za n. 4828/2009; CDS, sez. VI, ord.za n. 4032/2009).

Occorre rilevare che gli atti impugnati, nel prevedere che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge siano valutati solo se prestati in costanza di nomina, oltre a cozzare con la disposizione di cui all'art. 485 co. 7 del D.Lgs. 297/1994, risultano palesemente discriminatori in quanto, del tutto arbitrariamente, si determina una palese disparità di trattamento tra chi ha prestato servizio militare in costanza di nomina e chi ha prestato servizio non in costanza di rapporto d'impiego.

Peraltro, in merito alla *querelle* de qua, occorre aggiungere che la giurisprudenza ha costantemente affermato che "*il quadro normativo complessivo è assolutamente univoco nell'attribuire rilevanza ai fini della carriera del personale docente al servizio militare, a prescindere se questo sia stato prestato o meno in costanza di nomina. Sicchè a parere del decidente, la limitazione della rilevanza operata dalla norma secondaria si presenta radicalmente illegittima, determinando, peraltro, un ingiustificato pregiudizio alla posizione lavorativa del docente che ha prestato servizio di leva in violazione del disposto generale dell'art. 52, comma 2, cost*". (Cfr. Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, Giudice dott. Russo, sentenza n. 1531/2013) e che, quindi, ***"il servizio militare deve essere sempre valutabile ai sensi dell'art. 485 co. 7 del D.lgs. 297/1994".*** (Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, Giudice dott. Fedele, sentenza n. 5453/2013; Tribunale di Avellino, Sezione Lavoro, sentenze nn. 1202/2013, n. 325/2014; Corte di Appello di Brescia, Sezione Lavoro sentenza n. 435/2013; Corte d'Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro sentenza n. 841/2013; nello stesso senso Tribunale di Frosinone, Sezione Lavoro, Giudice Dott. Lisi, sentenza n. 514/2014; Tribunale di Tivoli, Sezione Lavoro, Giudice Sabatini, sentenza n. 284/2015).

Il giudice del lavoro, inoltre, richiamando un consolidato orientamento del Tribunale amministrativo, ha ribadito la valutabilità del servizio militare o sostitutivo civile laddove effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio indispensabile ai fini dell'accesso all'insegnamento.

Firmato Da: GROSSO EDI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10c125 - Firmato Da: MAROTTA PASQUALE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3e034f78c9b30eccc4c87557fa47952a

Ebbene, il ricorrente ha conseguito il titolo d'accesso "Laurea in Giurisprudenza" in data 26/04/1999 ed ha svolto il servizio militare di leva dal 21/07/1999 al 17/05/2000.

Da ciò ne discende il buon diritto del ricorrente ad ottenere la valutazione del servizio militare di leva prestato dopo il conseguimento del titolo d'accesso.

6) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 958/86; VIOLAZIONE LETTERA B) PUNTO 3 DELL'ALLEGATO D) DI CUI ALL'ORDINANZA MINISTERIALE N. 241 DELL'08/04/2016; VIOLAZIONE ART. 485 D.LGS. N. 297/94; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 52 E 97 DELLA COSTITUZIONE; VIOLAZIONE ART. 43 D.P.R. N. 445/2000; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 7 e 10 LEGGE N. 241/90; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA', ARBITRARIETA', DISPARITA' DI TRATTAMENTO E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TUTELA DELL'AFFIDAMENTO.

Inoltre, nella fattispecie in esame, non risulta invocabile l'art. 2050 del nuovo Codice dell'ordinamento militare di cui al Decr. Lsg.vo n. 66 del 2010, che sancisce la valutabilità ai fini dei concorsi pubblici del solo servizio militare di leva prestato in costanza di rapporto, atteso che tale norma riguarda unicamente i pubblici concorsi.

Inoltre, in ossequio al principio lex posterior non derogat lege priori speciali, nell'ordinamento scolastico vige la norma speciale di cui al comma 7 dell'art. 485 del Decr. Leg.vo n. 297 del 1994, ai sensi della quale il periodo del servizio militare di leva o richiamo e il servizio sostitutivo civile di quello di leva è valido a tutti gli effetti.

All'uopo, appare opportuno richiamare le pronunce della Giurisprudenza Lavoristica.

In particolare, il Giudice del Lavoro, ha affermato che "Con riferimento al fumus boni iuris si osserva che nel caso in esame non è invocabile l'art. 2050 del nuovo Codice dell'ordinamento militare di cui al Decr. Lsg.vo n. 66 del 2010, che sancisce la valutabilità ai fini dei concorsi pubblici del solo servizio militare di leva prestato in costanza di rapporto. Tale norma riguarda unicamente i pubblici concorsi e anche in ossequio al principio lex posterior non derogat lege priori speciali, nell'ordinamento scolastico vige la norma speciale di cui al comma 7 dell'art. 485 del Decr. Leg.vo n. 297 del 1994, ai sensi della quale il periodo del servizio militare di leva o richiamo e

Firmato Da: GROSSO EDI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10c125 - Firmato Da: MAROTTA PASQUALE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3e034f78c9b30eccc4c87557fa47952a

il servizio sostitutivo civile di quello di leva è valido a tutti gli effetti. Tale disposizione è inserita nella Sezione IV del Titolo I del citato T.U., intitolata espressamente "Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera". (Cfr. Tribunale di Brindisi sentenza del 14/08/2012).

Da ciò ne consegue il diritto del ricorrente alla valutazione del servizio militare svolto.

7) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 958/86; VIOLAZIONE LETTERA B) PUNTO 3 DELL'ALLEGATO D) DI CUI ALL'ORDINANZA MINISTERIALE N. 241 DELL'08/04/2016; VIOLAZIONE ART. 485 D.LGS. N. 297/94; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 52 E 97 DELLA COSTITUZIONE; VIOLAZIONE ART. 43 D.P.R. N. 445/2000; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 7 e 10 LEGGE N. 241/90; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA', ARBITRARIETA', DISPARITA' DI TRATTAMENTO E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TUTELA DELL'AFFIDAMENTO.

A causa della mancata valutazione dei Master dichiarati in domanda e del servizio militare svolto, il ricorrente ha ottenuto solo 15 punti, a fronte dei 22 punti a cui avrebbe avuto, invece, diritto.

L'attribuzione del minor punteggio, ha determinato il trasferimento del ricorrente, in Liguria presso l'Ambito 0006.

Il predetto trasferimento è del tutto illegittimo, atteso che, come dimostrato ai punti che precedono, qualora egli avesse ricevuto il punteggio corretto, avrebbe ottenuto il trasferimento in un Ambito compreso nelle preferenze territoriali espresse in domanda, laddove, insegnanti sopracitati, tutti nelle medesime condizioni in cui versa il ricorrente, hanno ottenuto, pur vantando talvolta un punteggio inferiore, il trasferimento nei citati ambiti.

L'illegittimità dell'omessa valutazione dei titoli e dei servizi dichiarati dall'odierno ricorrente, assume rilevanza, anche sotto un altro aspetto, laddove l'Amm.ne resistente non ha concesso al ricorrente, neppure la sede provvisoria all'uopo richiesta.

Invero, l'illegittimità degli atti impugnati in epigrafe trova immediato riscontro analizzando gli elenchi dei trasferimenti innanzi citati, non affatto ossequiosi del criterio meritocratico che deve sempre governare la collocazione dei docenti nella graduatorie, anche quelle finalizzate alla mobilità.

Firmato Da: GROSSO EDI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10c125 - Firmato Da: MAROTTA PASQUALE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3e034f78c9b30eccc4c87557fa47952a

Non v'è dubbio che, nella specie, l'Amministrazione, non valutando i titoli ed i servizi de quibus, ha violato, altresì, palesemente il principio generale e inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti.

La Corte Costituzionale, infatti, con la storica sentenza n. 41 del 2011, ha avuto modo di chiarire che *"il criterio che deve governare il collocamento nella graduatoria è il criterio meritocratico"* espresso proprio dalla legislazione di settore (D.Lgs. 297/1994).

L'inequivocabile presa di posizione della Corte Costituzionale in termini generali a favore del criterio del merito è senza ombra di dubbio utile anche ai fini del presente giudizio.

Invero, laddove si consentisse che i trasferimenti dei docenti avvengano senza tener conto del punteggio posseduto dagli stessi, si determinerebbe un grave vulnus al principio meritocratico, inteso come unico legittimo criterio di graduazione degli insegnanti della scuola pubblica.

Peraltro, la condotta perpetrata dall'Amministrazione resistente concreta una patente disparità di trattamento tra docenti che versano nelle medesime condizioni, determinando, così, una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. enucleabili dall'art. 97 Cost..

Preme evidenziare, inoltre, che, in merito alla procedura di mobilità per l'a.s. 2016/2017 e relativamente ad una fattispecie analoga a quella che qui ci occupa, di recente la giurisprudenza ordinaria ha affermato che *"In ordine al fumus, appare evidente che la ricorrente, nelle medesime condizioni delle altre insegnanti individuate come controinteressate, pur avendo conseguito un punteggio superiore, in assenza di altre condizioni, si è vista scavalcare e non ha attenuto l'insegnamento della lingua inglese in Campania, in uno degli ambiti territoriali nei quali sono stati coperti nella scuola primaria i posti di lingua inglese assegnati alle controinteressate, con punteggio inferiore. Invero, la ricorrente, pur avendo conseguito un punteggio di 50 punti, ed avendo indicato come preferenza i posti di lingua inglese da occupare nell'ambito territoriale di Salerno, è stata trasferita in Emilia Romagna, Ambito 0014, mentre, per converso, le insegnanti …., ……, ……, …… e ……, tutte docenti di scuola primaria, similmente alla ricorrente con stato giuridico di titolare ordinario, hanno ottenuto, pur avendo conseguito un punteggio inferiore, l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria nell'ambito della Campania. Risultano pertanto illegittimi e lesivi i provvedimenti che hanno disposto il trasferimento della ricorrente…"* (cfr.

Firmato Da: GROSSO EDI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10c125 - Firmato Da: MAROTTA PASQUALE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3e034f78c9b30eccc4c87557fa47952a

Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, ordinanza del 01/09/2016).

Ancor più di recente, il Tribunale di Trani – Sezione Lavoro, con ordinanza del 14/09/2016, ha accolto il ricorso presentato da una docente della scuola primaria avverso il provvedimento di assegnazione di ambito nazionale disposto dal MIUR sulla base della seguente motivazione: *"Dall'esame della documentazione agli atti agevolmente si riscontrano i nominativi degli insegnanti che, pur avendo un punteggio di gran lunga inferiore rispetto a quello di* **[omissis]**, *hanno ottenuto l'assegnazione in una scuola primaria facente parte degli Ambiti pugliesi, ovvero dei primi ambiti di preferenza scelti dalla lavoratrice istante per le esigenze di ricongiungimento familiare. Tale disparità di trattamento è rilevabile non solo nei primi ambiti di preferenza scelti dalla ricorrente, ma anche per gli altri ambiti territoriali scorrendone l'ordine di preferenza fino ad arrivare a quello erroneamente assegnato. Non v'è dubbio che nella specie l'Amministrazione ha violato palesemente il principio generale e inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti. Detto principio vincola l'amministrazione in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi. D'Altronde, il MIUR col proprio comportamento processuale ha rinunziato a fornire qualsivoglia motivazione (ad es., errore materiale nel procedimento attuato in violazione di principi di legge) in ordine ai criteri utilizzati per l'assegnazione della* **[omissis]** *in una sede distante rispetto a quelle indicate tra le preferenze. Nel caso specifico sussiste all'evidenza documentale il mancato rispetto dell'ordine degli ambiti indicati nella domanda. Tale condotta amministrativa, in relazione al provvedimento censurato anche per carenza istruttoria e disparità di trattamento, concreta una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), oltre che dell'art. 1, comma 108, L. 107/2015 (assegnazione su base della tabella di vicinanza allegata all'O.M.), dell'art. 6 CCNL mobilità scuola del 8.4.2016 e dell'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016 nonché dell'art. 28, co. 1, d.P.R. n. 487/1994"* **(nello stesso senso si veda anche: Trib. di Taranto – sezione Lavoro, ord.za del 20/09/2016).**

Da quanto detto, ne consegue che i provvedimenti impugnati in epigrafe con i quali si dispone il trasferimento dell'odierno ricorrente nell'Ambito

Firmato Da: GROSSO EDI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10c125 - Firmato Da: MAROTTA PASQUALE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3e034f78c9b30eccc4c87557fa47952a

Liguria 0006, sono illegittimi e vanno disapplicati e/o annullati, con il conseguente riconoscimento del diritto del ricorrente ad ottenere, ai fini della mobilità per l'a.s. 2016/2017, il trasferimento nell'Ambito Territoriale di preferenza e quindi, in Campania, nella Provincia di Caserta, presso Campania Ambito 0007, Campania Ambito 0008, Campania Ambito 0009, Campania Ambito 00010, Campania Ambito 0011,per la classe di concorso A019, essendoci ancora disponibilità, o, in subordine presso le altre sedi di destinazione negli Ambiti Provinciali di Roma, Lazio Ambito LAZ0000016, Lazio Ambito LAZ0000013, Lazio Ambito LAZ0000014, Lazio Ambito LAZ0000015, Lazio Ambito LAZ0000016, LAZ0021 che sarà ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Giudice adìto.

ISTANZA EX ART. 700 c.p.c

Il *fumus boni iuris* emerge dai motivi del ricorso; il *periculum in mora* è invece rappresentato dalla circostanza che il ricorrente per effetto del comportamento illegittimo posto in essere dall'Amm.ne resistente è stato trasferito a far data dall'1/09/2016 in Liguria Ambito 0006 - Savona.

Si consideri che il ricorrente aveva anche richiesto l'assegnazione provvisoria in provincia di Caserta.

Tuttavia, come si evince dalla recente pubblicazione delle assegnazioni, egli non ha ottenuto l'assegnazione annuale nella sua provincia di residenza e quella dei suoi familiari.

La necessità, oggi, della procedura d'urgenza scaturisce proprio dal fatto che laddove il docente fosse stato assegnato in provincia di Caserta non avrebbe avuto interesse ad azionare la procedura d'urgenza, atteso che le proprie doglianze potevano essere compiutamente vagliate nell'ambito di un giudizio di merito.

Ciò mentre, non avendo ottenuto l'assegnazione, egli ha urgenza di ottenere un provvedimento cautelare che gli consenta di avvicinarsi alla propria famiglia.

Invero, a causa e cagione dell'illegittimo e ingiusto provvedimento, il ricorrente è costretto a subire un trasferimento - deportazione dal sud al nord che lo costringe ad abbandonare il proprio nucleo familiare.

La maggiore distanza tra le province suddette renderebbe assai gravoso, se non impossibile, al ricorrente di raggiungere la propria famiglia almeno nel fine settimana.

Firmato Da: GROSSO EDI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10c125 - Firmato Da: MAROTTA PASQUALE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3e034f78c9b30eccc4c87557fa47952a

Senza contare che anche le spese per raggiungere il proprio nucleo familiare risulterebbero maggiormente gravose per il ricorrente laddove rimanesse nella provincia di Savona.

Ma ciò che maggiormente rileva è l'enorme distanza tra la provincia di destinazione (Liguria-Savona) e quella della propria famiglia (Campania-Caserta).

Da tutto quanto innanzi detto appare evidente che, nel caso in esame, sussiste anche il requisito del periculum e se i provvedimenti non saranno annullati, al ricorrente ne deriverà un danno grave ed irreparabile.

Invero, gli ambiti rivendicati con il presente ricorso dal ricorrente sono di gran lunga più vicini rispetto a quello assegnatogli.

Sul punto, giova richiamare l'ordinanza del Tribunale di Salerno sopra citata, ove, in ordine al periculum in mora, si afferma che *"sussiste inoltre, anche l'altro requisito del periculum in mora, ovverosia il pericolo di realizzazione di un pregiudizio irreversibile in attesa dei tempi connessi alla celebrazione del giudizio ordinario. Ed invero, l'eventuale danno patito da un dipendente che presume di esser stato illegittimamente trasferito, consiste principalmente nel sopportare eventuali disagi di ordine familiare e sociale, quali il distacco dal proprio nucleo familiare, con la conseguente necessità di riorganizzare i propri impegni. Senz'altro, l'eventuale danno patito dal dipendente illegittimamente trasferito non è risarcibile, almeno del tutto, in termini economici, per il carattere sostanzialmente non patrimoniale dello stesso, e nel caso di specie, il danno sofferto dalla ricorrente non è di entità trascurabile se si considera che ella risiede a Salerno e che è stato trasferita in Emilia Romagna. La ricorrente verrebbe ad esser distaccata dal proprio nucleo familiare, avendo la propria sede di lavoro in un luogo che, non coincidendo con quello della sua residenza – Salerno - le imporrebbe un radicale trasferimento, data la lontananza tra le due Regioni".*

CONCLUSIONI

Tanto premesso, Voglia l'adito Tribunale così provvedere:

A) In via cautelare ed urgente, stante i presupposti:

1) dichiarare illegittimo e, quindi, disapplicare:

a)l'email pervenuta al ricorrente in data 13/08/2016, con la quale si dispone il trasferimento dello stesso docente presso Liguria Ambito 0006, Scuola Secondaria di Secondo grado, classe di concorso A019 Discipline Giuridiche;

Firmato Da: GROSSO EDI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10c125 - Firmato Da: MAROTTA PASQUALE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3e034f78c9b30eccc4c87557fa47952a

b)il provvedimento del 22/06/2016 dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta, trasmesso al ricorrente a mezzo e-mail, di convalida della domanda di mobilità, nella parte in cui ha attributo al ricorrente punti 15 all'esito dell'esame della domanda di mobilità, anziché punti 22, e, quindi, nella parte in cui non risultano valutati n. 4 Master di durata annuale conseguiti dal ricorrente presso Università statali nonché nella parte in cui non risulta valutato il servizio militare svolto dal ricorrente nel periodo dal 21/07/1999 al 17/05/2000;

c)il decreto prot. n. 1005 del 31/08/2016, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria - Ufficio II – Ambito Territoriale di Genova di pubblicazione dei movimenti del personale docente a tempo indeterminato Fase B-C-D- della scuola Secondaria di II grado disposti, per l'a.s. 2016/2017, nella parte in cui **include** il nominativo del ricorrente nell'elenco allegato;

d)l'elenco allegato al decreto di cui al punto che precede nella parte in cui include il nominativo del ricorrente, a fianco del quale viene indicato l'Ambito assegnato: per la cl.co A019, Ambito 0006 Liguria;

e)il decreto del 16/08/2016 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria – Ufficio III – Ambito Territoriale per la provincia di Savona di pubblicazione dei movimenti del personale docente a tempo indeterminato Fase B-C-D- della scuola Secondaria di II grado disposti, per l'a.s. 2016/2017, nella parte in cui **include** il nominativo del ricorrente nell'elenco allegato;

f)l'elenco allegato al decreto di cui al punto e) nella parte in cui include il nominativo del ricorrente tra i docenti assegnati per la cl.co A019, all'Ambito 0006 Liguria;

g)il decreto prot. n. 12540 del 13/08/2016, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio IX – Ambito Territoriale per la provincia di Caserta di pubblicazione dei movimenti del personale docente a tempo indeterminato Fase B-C-D- della scuola Secondaria di II grado disposti, per l'a.s. 2016/2017, nella parte in cui **non include** il nominativo del ricorrente nell'elenco allegato;

h)l'elenco allegato al decreto impugnato al punto g) nella parte in cui non include il nominativo del ricorrente tra i docenti assegnati per la cl.co A019, all'Ambito Provinciale di Caserta;

i)le disposizioni di cui alle "NOTE COMUNI ALLE TABELLE DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA E D'UFFICIO E DEI PASSAGGI DEI DOCENTI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO

Firmato Da: GROSSO EDI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10c125 - Firmato Da: MAROTTA PASQUALE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3e034f78c9b30eccc4c87557fa47952a

ED ARTISTICA E DEL PERSONALE EDUCATIVO", allegate al CCNI per la mobilità del personale docente a.s. 2016/2017, nella parte in cui stabiliscono che "*il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina*";

l)il decreto prot. n. 16953 del 12/10/2016, con cui l'Ufficio IX dell'Ambito Territoriale di Caserta ha disposto la pubblicazione delle assegnazioni provvisorie interprovinciali per la classe di concorso A019, nella parte in cui, in corrispondenza del nominativo del prof. de Rosa, vi è l'indicazione "mancata disponibilità";

e per l'effetto,

2) Riconoscere e Dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la valutazione, nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/2017, dei Titoli Accademici e di Servizio indicati nella domanda di mobilità nella fase C e, quindi, la valutazione dei n. 4 Master della durata annuale conseguiti presso Università Statali, e quindi, all'attribuzione di ulteriori punti 4, in virtù di quanto previsto dal Contratto Collettivo sulla mobilità e dalle Tabelle ad esso allegate, nonché dalla stessa Ordinanza Ministeriale dell'08/04/2016 nonché all'attribuzione alla parte ricorrente della sede di servizio ad essa spettante in base al corretto punteggio di mobilità;

3) Riconoscere e Dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la valutazione, nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/2017, dei Titoli Accademici e si Servizio indicati nella domanda di mobilità nella fase C e, quindi, la valutazione del servizio militare di leva svolto, dal 21/07/1999 al 17/05/2000 e quindi, all'attribuzione di ulteriori punti 3 per il servizio militare prestato nonché all'attribuzione alla parte ricorrente della sede di servizio ad essa spettante in base al corretto punteggio di mobilità;

4) Riconoscere il diritto del ricorrente all'attribuzione, nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/2017, del punteggio totale complessivo di punti 22 per i servizi ed i titoli accademici indicati nella domanda di mobilità nella fase C per l'a.s. 2016/2017, in sostituzione di punti 15 erroneamente assegnati dall'USP di Caserta o all'attribuzione dell'ulteriore maggior punteggio, nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia dal giudice adìto;

e per l'effetto

Firmato Da: GROSSO EDI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10c125 - Firmato Da: MAROTTA PASQUALE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3e034f78c9b30eccc4c87557fa47952a

5) Ordinare alle Amm.ni resistenti, per quanto di rispettiva competenza di adottare i provvedimenti conseguenti e, segnatamente, di procedere alla valutazione dei Titoli accademici e di Servizio indicati nella domanda di mobilità nella fase C, e, quindi, dei n. 4 Master della durata annuale conseguiti presso Università Statali con conseguente attribuzione di ulteriori punti 4, ed il servizio militare di leva svolto, dal 21/07/1999 al 17/05/2000 e quindi, all'attribuzione di ulteriori punti 3; di rettificare il punteggio complessivo erroneamente attribuito al ricorrente, attribuendo allo stesso, segnatamente, punti totali complessivi 22 in luogo dei punti 15 erroneamente assegnati nonché ad attribuire alla parte ricorrente la sede di servizio ad essa spettante in base al corretto punteggio di mobilità;

e, in ogni caso:

6)Dichiarare illegittima l'inclusione del ricorrente nell'elenco dei movimenti del personale docente a tempo indeterminato Fase B-C-D- della scuola Secondaria di II grado disposti, per l'a.s. 2016/2017, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria – Ufficio III – Ambito Territoriale per la provincia di Savona e, quindi, illegittimo il disposto trasferimento in Liguria Ambito 0006;

7) Dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere, ai fini della mobilità per l'a.s. 2016/2017, il trasferimento negli Ambiti Territoriali di preferenza e quindi, in Campania, in Provincia di Caserta, presso Campania Ambito 0007, Campania Ambito 0008, Campania Ambito 0009, Campania Ambito 00010, Campania Ambito 0011,per la classe di concorso A019, essendoci ancora disponibilità, o, in subordine presso le altre sedi di destinazione negli Ambiti Provinciali di Roma, Lazio Ambito LAZ0000016, Lazio Ambito LAZ0000013, Lazio Ambito LAZ0000014, Lazio Ambito LAZ0000015, Lazio Ambito LAZ0000016, LAZ0021 che sarà ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Giudice adìto o comunque nel rispetto dell'ordine di preferenze espresso nella domanda di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017 nonché nel rispetto del diritto del corretto punteggio rivendicato;

e per l'effetto

8) Ordinare alle Amministrazioni convenute, nell'ambito delle rispettive competenze, di adottare i provvedimenti conseguenti e, segnatamente, di revocare il trasferimento presso Liguria Ambito 0006, disponendo il trasferimento del prof. de Rosa, in Campania, provincia di Caserta, presso Campania Ambito 0007, Campania Ambito 0008, Campania Ambito 0009, Campania Ambito 00010, Campania Ambito 0011,per la

Firmato Da: GROSSO EDI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10c125 - Firmato Da: MAROTTA PASQUALE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3e034f78c9b30eccc4c87557fa47952a

classe di concorso A019, essendoci ancora disponibilità, o, in subordine presso le altre sedi di destinazione negli Ambiti Provinciali di Roma, Lazio Ambito LAZ0000016, Lazio Ambito LAZ0000013, Lazio Ambito LAZ0000014, Lazio Ambito LAZ0000015, Lazio Ambito LAZ0000016, LAZ0021 che sarà ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Giudice adìto o comunque nel rispetto dell'ordine di preferenze espresso nella domanda di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017 nonché nel rispetto del diritto del corretto punteggio rivendicato;

B) Nel merito, per i motivi addotti nel ricorso:

<u>1) dichiarare illegittimo e, quindi, disapplicare:</u>

a)l'email pervenuta al ricorrente in data 13/08/2016, con la quale si dispone il trasferimento dello stesso docente presso Liguria Ambito 0006, Scuola Secondaria di Secondo grado, classe di concorso A019 Discipline Giuridiche;

b)il provvedimento del 22/06/2016 dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta, trasmesso al ricorrente a mezzo e-mail, di convalida della domanda di mobilità, nella parte in cui ha attributo al ricorrente punti 15 all'esito dell'esame della domanda di mobilità, anziché punti 22, e, quindi, nella parte in cui non risultano valutati n. 4 Master di durata annuale conseguiti dal ricorrente presso Università statali nonché nella parte in cui non risulta valutato il servizio militare svolto dal ricorrente nel periodo dal 21/07/1999 al 17/05/2000;

c)il decreto prot. n. 1005 del 31/08/2016, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria - Ufficio II – Ambito Territoriale di Genova di pubblicazione dei movimenti del personale docente a tempo indeterminato Fase B-C-D- della scuola Secondaria di II grado disposti, per l'a.s. 2016/2017, nella parte in cui include il nominativo del ricorrente nell'elenco allegato;

d)l'elenco allegato al decreto di cui al punto che precede nella parte in cui include il nominativo del ricorrente, a fianco del quale viene indicato l'Ambito assegnato: per la cl.co A019, Ambito 0006 Liguria;

e)il decreto del 16/08/2016 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria – Ufficio III – Ambito Territoriale per la provincia di Savona di

Firmato Da: GROSSO EDI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10c125 - Firmato Da: MAROTTA PASQUALE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3e034f78c9b30eccc4c87557fa47952a

pubblicazione dei movimenti del personale docente a tempo indeterminato Fase B-C-D- della scuola Secondaria di II grado disposti, per l'a.s. 2016/2017, nella parte in cui include il nominativo del ricorrente nell'elenco allegato;

f)l'elenco allegato al decreto di cui al punto e) nella parte in cui include il nominativo del ricorrente tra i docenti assegnati per la cl.co A019, all'Ambito 0006 Liguria;

g)il decreto prot. n. 12540 del 13/08/2016, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio IX – Ambito Territoriale per la provincia di Caserta di pubblicazione dei movimenti del personale docente a tempo indeterminato Fase B-C-D- della scuola Secondaria di II grado disposti, per l'a.s. 2016/2017, nella parte in cui non include il nominativo del ricorrente nell'elenco allegato;

h)l'elenco allegato al decreto impugnato al punto g) nella parte in cui non include il nominativo del ricorrente tra i docenti assegnati per la cl.co A019, all'Ambito Provinciale di Caserta;

i)le disposizioni di cui alle "NOTE COMUNI ALLE TABELLE DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA E D'UFFICIO E DEI PASSAGGI DEI DOCENTI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO ED ARTISTICA E DEL PERSONALE EDUCATIVO", allegate al CCNI per la mobilità del personale docente a.s. 2016/2017, nella parte in cui stabiliscono che "*il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina*";

l)il decreto prot. n. 16953 del 12/10/2016, con cui l'Ufficio IX dell'Ambito Territoriale di Caserta ha disposto la pubblicazione delle assegnazioni provvisorie interprovinciali per la classe di concorso A019, nella parte in cui, in corrispondenza del nominativo del prof. de Rosa, vi è l'indicazione "mancata disponibilità";

e per l'effetto,

2) Riconoscere e Dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la valutazione, nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/2017, dei Titoli

Firmato Da: GROSSO EDI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10c125 - Firmato Da: MAROTTA PASQUALE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3e034f78c9b30eccc4c87557fa47952a

Accademici e di Servizio indicati nella domanda di mobilità nella fase C e, quindi, la valutazione dei n. 4 Master della durata annuale conseguiti presso Università Statali, e quindi, all'attribuzione di ulteriori punti 4, in virtù di quanto previsto dal Contratto Collettivo sulla mobilità e dalle Tabelle ad esso allegate, nonché dalla stessa Ordinanza Ministeriale dell'08/04/2016 nonché all'attribuzione alla parte ricorrente della sede di servizio ad essa spettante in base al corretto punteggio di mobilità;

3) Riconoscere e Dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la valutazione, nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/2017, dei Titoli Accademici e si Servizio indicati nella domanda di mobilità nella fase C e, quindi, la valutazione del servizio militare di leva svolto, dal 21/07/1999 al 17/05/2000 e quindi, all'attribuzione di ulteriori punti 3 per il servizio militare prestato nonché all'attribuzione alla parte ricorrente della sede di servizio ad essa spettante in base al corretto punteggio di mobilità;

4) Riconoscere il diritto del ricorrente all'attribuzione, nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/2017, del punteggio totale complessivo di punti 22 per i servizi ed i titoli accademici indicati nella domanda di mobilità nella fase C per l'a.s. 2016/2017, in sostituzione di punti 15 erroneamente assegnati dall'USP di Caserta o all'attribuzione dell'ulteriore maggior punteggio, nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia dal giudice adìto;

e per l'effetto

5) Ordinare alle Amministrazioni resistenti, per quanto di rispettiva competenza, di adottare i provvedimenti conseguenti e, segnatamente, di procedere alla valutazione dei Titoli accademici e di Servizio indicati nella domanda di mobilità nella fase C, e, quindi, dei n. 4 Master della durata annuale conseguiti presso Università Statali con conseguente attribuzione di ulteriori punti 4, ed il servizio militare di leva svolto, dal 21/07/1999 al 17/05/2000 e quindi, all'attribuzione di ulteriori punti 3; di rettificare il punteggio complessivo erroneamente attribuito al ricorrente, attribuendo allo stesso, segnatamente, punti totali complessivi 22 in luogo dei punti 15 erroneamente assegnati nonché ad

Firmato Da: GROSSO EDI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10c125 - Firmato Da: MAROTTA PASQUALE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3e034f78c9b30eccc4c87557fa47952a

attribuire alla parte ricorrente la sede di servizio ad essa spettante in base al corretto punteggio di mobilità;

e, in ogni caso:

6)Dichiarare illegittima l'inclusione del ricorrente nell'elenco dei movimenti del personale docente a tempo indeterminato Fase B-C-D- della scuola Secondaria di II grado disposti, per l'a.s. 2016/2017, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria – Ufficio III – Ambito Territoriale per la provincia di Savona e, quindi, illegittimo il disposto trasferimento in Liguria Ambito 0006;

7) Dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere, ai fini della mobilità per l'a.s. 2016/2017, il trasferimento negli Ambiti Territoriali di preferenza e quindi, in Campania, in Provincia di Caserta, presso Campania Ambito 0007, Campania Ambito 0008, Campania Ambito 0009, Campania Ambito 00010, Campania Ambito 0011,per la classe di concorso A019, essendoci ancora disponibilità, o, in subordine presso le altre sedi di destinazione negli Ambiti Provinciali di Roma, Lazio Ambito LAZ0000016, Lazio Ambito LAZ0000013, Lazio Ambito LAZ0000014, Lazio Ambito LAZ0000015, Lazio Ambito LAZ0000016, LAZ0021 che sarà ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Giudice adìto o comunque nel rispetto dell'ordine di preferenze espresso nella domanda di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017 nonché nel rispetto del diritto del corretto punteggio rivendicato;

e per l'effetto:

8) Ordinare alle Amministrazioni convenute, per quanto di rispettiva competenza, di adottare i provvedimenti conseguenti e, segnatamente, di revocare il trasferimento presso Liguria Ambito 0006, disponendo il trasferimento del prof. de Rosa, in Campania, in Provincia di Caserta, presso Campania Ambito 0007, Campania Ambito 0008, Campania Ambito 0009, Campania Ambito 00010, Campania Ambito 0011,per la classe di concorso A019, essendoci ancora disponibilità, o, in subordine presso le altre sedi di destinazione negli Ambiti Provinciali di Roma, Lazio Ambito LAZ0000016, Lazio Ambito LAZ0000013, Lazio Ambito LAZ0000014, Lazio Ambito LAZ0000015, Lazio Ambito LAZ0000016,

Firmato Da: GROSSO EDI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10c125 - Firmato Da: MAROTTA PASQUALE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3e034f78c9b30eccc4c87557fa47952a

LAZ0021 che sarà ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Giudice adìto o comunque nel rispetto dell'ordine di preferenze espresso nella domanda di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017 nonché nel rispetto del diritto del corretto punteggio rivendicato;

C) Fissare l'udienza di discussione;

D) Condannare le Amm.ne alle spese e competenze di giudizio, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.

Savona, lì Avv. Pasquale Marotta

che firma anche per il ricorrente, giusta procura in calce.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia, di valore indeterminabile, attiene a rapporto di pubblico impiego e, pertanto, il contributo dovuto è di euro 259,00.

Savona, lì 04/11/2016

Avv. Pasquale Marotta

che firma anche per il ricorrente, giusta procura in calce.

Si produce la seguente documentazione:

1. e-mail del 13/08/2016, recante indicazione trasferimento presso Liguria Ambito 0006;
2. domanda di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale Scuola Secondaria di Secondo Grado anno scolastico 2016/2017 ed allegato D Scuola Secondaria;
3. contratto a tempo indeterminato del 30/11/2015;
4. Stralcio CCNI per la mobilità, a.s. 2016/2017, con relative Tabelle allegate;
5. O.M. n. 241/2016, Allegato D Scuola Secondaria;
6. e-mail del 22/06/2016 di convalida della domanda di mobilità;
7. e-mail del 22/06/2016 di trasmissione reclamo proposto dal ricorrente avverso attribuzione del punteggio e testo integrale dello stesso reclamo;
8. e-mail 18/08/2016 di trasmissione del tentativo di conciliazione - Tentativo di Conciliazione del 18/08/2016 con ricevuta di protocollo;
9. decreto prot. n.1005 del 31/08/2016, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria – Ufficio II- Ambito Territoriale di Genova ed elenco allegato;

Firmato Da: GROSSO EDI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10c125 - Firmato Da: MAROTTA PASQUALE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3e034f78c9b30eccc4c87557fa47952a

10. decreto del 16/08/2016 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria - Ufficio III – Ambito Territoriale per la provincia di Savona ed elenco allegato;

11. decreto prot. n. 16953 del 12/10/2016, dell'Ufficio IX dell'Ambito Territoriale di Caserta di pubblicazione assegnazioni provvisorie interprovinciali la classe di concorso A019 ed elenco allegato;

12. decreto prot. n. 12540 del 13/08/2016, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio IX – Ambito Territoriale per la provincia di Caserta di pubblicazione dei trasferimenti ed elenco;

13. elenco docenti assegnati in Provincia di Caserta con punti 21 e con punti 22;

14. decreto n. 0012742 del 17/08/2016 dell'Ufficio IX Ambito Territoriale di Caserta recante disponibilità residua Mobilità Scuola Secondaria di II Grado con elenco allegato;

15. decreto prot. n. 17758 del 16/08/2016 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio VI - Ambito Territoriale di Roma ed elenco dei docenti assegnati all'ambito di Roma con punteggio da 22 a 21 punti;

16. copia Master conseguiti presso Università e certificato di laurea;

17. Dichiarazione del ricorrente di non acquiescenza al trasferimento in Liguria Ambito 6;

18. stralcio del C.C.N.I. del 15/06/2016 per l'a.s. 2016/2017 note comuni e stralcio Tabelle di valutazione allegate;

19. documento del ricorrente;

20. Domanda di assegnazione provvisoria per la Provincia di Caserta;

21. precedenti giurisprudenziali in materia di valutazione del servizio militare di leva;

22. Ordinanza del Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro del 01/09/2016;

23. Tribunale di Trani – Sezione Lavoro, con ordinanza del 14/09/2016;

24. Tribunale di Taranto – sezione Lavoro, ord.za del 20/09/2016.

Savona, lì 04/11/2016

Firmato Da: GROSSO EDI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10c125 - Firmato Da: MAROTTA PASQUALE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3e034f78c9b30eccc4c87557fa47952a

che firma anche per il ricorrente, giusta procura in calce.

Firmato Da: GROSSO EDI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10c125 - Firmato Da: MAROTTA PASQUALE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3e034f78c9b30eccc4c87557fa47952a